



## COMUNE DI SAN VITTORE

---

MESSAGGIO MUNICIPALE NO. 9/2015

### REGIONE MOESA Approvazione statuto

#### Trattanda n° 4 - Assemblea comunale straordinaria del 26.10.2015

##### Premessa

Con decisione del 13 gennaio 2015 il Governo ha posto in vigore la **Riforma territoriale** al 1° gennaio 2016. I punti principali della Riforma sono già stati votati dal popolo il 23 settembre 2012 nell'ambito della revisione parziale della Costituzione cantonale, mentre le disposizioni di attuazione sono state accettate in occasione della votazione popolare del 30 novembre 2014, resasi necessaria a seguito del referendum.

A livello cantonale degli attuali 39 Circoli, 14 Corporazioni regionali (fra le quali la Regione Mesolcina e l'Organizzazione Regionale della Calanca) e 11 Distretti, si avranno **11 Regioni**.

**Nel Moesano** dal 1° gennaio 2016 entrerà in vigore la nuova **Regione Moesa**, mentre le 2 attuali corporazioni regionali si scioglieranno con effetto al 31 dicembre 2015.

Dando seguito al decreto governativo di cui sopra e all'art. 103h della Legge sui comuni del Cantone dei Grigioni, **i 14 Sindaci del Moesano** hanno costituito **l'organo transitorio** al quale competono tutti i lavori preparatori necessari affinché la Regione Moesa funzioni fin dal 1° gennaio 2016. Fra questi compiti vi è anche **l'elaborazione dello Statuto della nuova Regione Moesa**.

##### La nuova Regione Moesa in breve

La legislazione esecutiva cantonale prevede che le Regioni vengano organizzate in modo semplice e snello, rafforzando per contro l'autonomia comunale. Di fatto il diritto cantonale stabilisce che la Regione Moesa (così come le altre 10 Regioni), assuma obbligatoriamente determinati compiti, in particolare nei settori esecuzioni e fallimenti, pianificazione regionale / pianificazione direttrice, diritto in materia di protezione dei minori e degli adulti (Ufficio del curatore professionale) e stato civile. Per il resto i Comuni sono liberi di decidere se e quali compiti delegare eventualmente alla Regione. Per ogni compito delegato verrà stipulato un mandato di prestazioni fra la Regione e il/i Comune/i interessato/i.

Organi della Regione Moesa:

- La totalità degli abitanti dei Comuni della Regione aventi diritto di voto (organo supremo)  
Competente per l'emanazione e la modifica dello statuto; decisioni in merito a iniziative e referendum, ecc.
- La Conferenza dei Sindaci (organo decisionale)  
Composta dal Sindaco o da un Municipale di ogni Comune della Regione ➔ nel 2016 sarà composta da 14 membri. Ha la competenza, fra le altre cose, di designare al suo interno il suo presidente e il suo vice; di nominare il Comitato regionale e la Commissione di gestione ed eventuali Commissioni permanenti.
- Il Comitato regionale (autorità amministrativa)  
Costituito dal presidente e da altri 4 membri della Conferenza dei Sindaci
- La Commissione di gestione  
Composta da 3 membri delle Commissioni della gestione dei Comuni della Regione.

### Lo Statuto in votazione

Lo Statuto è l'atto normativo che disciplina l'organizzazione e il funzionamento della nuova Regione. Esso deve essere posto in votazione per la sua approvazione agli aventi diritto di voto di ogni singolo Comune. Per la validità e quindi la sua entrata in vigore è necessaria la **maggioranza dei Comuni**.

Lo Statuto posto in votazione è un documento redatto a partire da una bozza valida per tutte le Regioni, trasmessa dal Cantone. Tale bozza è poi stata adattata, laddove possibile, alla situazione e alle esigenze del Moesano e dei suoi Comuni, da parte dell'organo transitorio. Sia i 14 Municipi del Moesano che il Cantone hanno già potuto trasmettere le loro osservazioni in merito alla proposta elaborata dall'organo transitorio, in fase di consultazione. **Lo Statuto che vi viene sottoposto per l'approvazione è la versione finale, dopo le modifiche richieste da Municipi e Cantone, e approvato dall'organo transitorio nella sua seduta del 1° luglio 2015.** Quando approvato dalla maggioranza dei Comuni, lo Statuto dovrà essere trasmesso in ultima analisi al Governo per la sua approvazione.

Il Municipio invita pertanto l'Assemblea ad approvare il nuovo statuto della Regione Moesa.

Con stima.

Il Sindaco:   
A. Succetti

PER IL MUNICIPIO

Il Segretario:   
R. Frizzo



San Vittore, 12 ottobre 2015

# **Statuto**

## **Regione Moesa**

**Regione Moesa**

CRS Centro Regionale dei Servizi

6535 Roveredo

# Indice

<b>I. Disposizioni generali</b> .....	<b>4</b>
Art. 1 Nome e sede .....	4
Art. 2 Comuni della RM .....	4
Art. 3 Lingua ufficiale.....	4
Art. 4 Oggetto e scopo.....	4
Art. 5 Compiti della RM a) in generale .....	4
Art. 6 b) in dettaglio.....	4
Art. 7 Parificazione dei sessi .....	5
<b>II. Organi</b> .....	<b>5</b>
<b>A. In generale</b> .....	<b>5</b>
Art. 8 Organi .....	5
Art. 9 Motivi di esclusione, di ricusa e di incompatibilità .....	6
Art. 10 Verbali.....	6
<b>B. Competenze</b> .....	<b>6</b>
Art. 11 Aveni diritto di voto dei comuni della RM .....	6
Art. 12 Conferenza dei sindaci.....	7
Art. 13 Comitato regionale .....	7
Art. 14 Presidente della conferenza dei sindaci .....	8
Art. 15 Segretariato .....	8
Art. 16 Commissione della gestione .....	9
<b>III. Votazioni nei comuni della regione</b> .....	<b>9</b>
Art. 17 Diritto determinante .....	9
Art. 18 Procedura .....	9
<b>IV. Composizione e organizzazione delle autorità della regione</b> .....	<b>9</b>
<b>A. Conferenza dei sindaci</b> .....	<b>9</b>
Art. 19 Composizione .....	9
Art. 20 Convocazione.....	10
Art. 21 Diritto di voto.....	10
Art. 22 Deliberazioni.....	10
Art. 23 Nomine .....	11
<b>B. Comitato regionale</b> .....	<b>11</b>
Art. 24 Composizione .....	11
Art. 25 Convocazione.....	11
Art. 26 Deliberazione .....	11
<b>C. Commissione della gestione</b> .....	<b>12</b>
Art. 27 Composizione .....	12
<b>D. Commissioni permanenti</b> .....	<b>12</b>
Art. 28 Composizione .....	12
<b>V. Diritti politici</b> .....	<b>12</b>
Art. 29 Diritto di iniziativa.....	12
Art. 30 Diritto di referendum .....	13

<b>VI. Diritto sul personale e sulla previdenza professionale .....</b>	<b>13</b>
Art. 31 Diritto sul personale e sulla previdenza professionale.....	13
<b>VII. Accordi di prestazione, finanze, reporting e responsabilità .....</b>	<b>13</b>
Art. 32 Accordi di prestazione .....	13
Art. 33 Anno contabile, presentazione dei conti.....	14
Art. 34 Preventivo.....	14
Art. 35 Conto annuale, rapporto di gestione .....	14
Art. 36 Finanziamento .....	14
Art. 37 Contributi comunali.....	14
Art. 38 Responsabilità.....	15
<b>VIII. Controllo statale e rimedi giuridici .....</b>	<b>15</b>
Art. 39 Controllo statale .....	15
Art. 40 Rimedi giuridici .....	15
<b>IX. Revisione dello statuto .....</b>	<b>15</b>
Art. 41 Revisione dello statuto .....	15
<b>X. Disposizione finale .....</b>	<b>15</b>
Art. 42 Entrata in vigore .....	15

## I. Disposizioni generali

### Articolo 1

Nome e sede

<sup>1</sup> La Regione Moesa (in seguito RM) è una corporazione di diritto pubblico cantonale con personalità giuridica propria e di durata illimitata ai sensi dell'articolo 71 della Costituzione del Cantone dei Grigioni.

<sup>2</sup> La sede della RM si trova a Roveredo.

### Articolo 2

Comuni della RM

I comuni della RM sono i comuni politici ad essa attribuiti secondo l'art. 1 della legge sulla suddivisione del Cantone dei Grigioni in regioni.

### Articolo 3

Lingua ufficiale

La lingua ufficiale della RM è l'italiano.

### Articolo 4

Oggetto e scopo

Lo statuto disciplina nei limiti delle prescrizioni legali l'organizzazione della RM, i compiti e le competenze delle autorità regionali nonché la regolamentazione delle procedure decisionali.

### Articolo 5

Compiti della RM  
a) in generale

<sup>1</sup> La RM serve all'adempimento efficace di compiti dei comuni della RM e alla presa in comune di decisioni vincolanti in affari regionali ad essa attribuiti dal Cantone o dai comuni.

<sup>2</sup> Nessun comune può essere obbligato a delegare alla RM l'adempimento di un compito non prescritto dal diritto di rango superiore.

### Articolo 6

b) in dettaglio

<sup>1</sup> In virtù del diritto cantonale, la RM svolge i seguenti compiti:

- a) sviluppo del territorio (pianificazione direttrice regionale)
- b) diritto in materia di protezione dei minori e degli adulti (ufficio dei curatori professionali)
- c) stato civile (ufficio dello stato civile)
- d) esecuzioni e fallimenti (ufficio esecuzioni e fallimenti)
- e) amministrazione degli archivi di circolo secondo l'art. 3 della legge

- sulla suddivisione del Cantone dei Grigioni in regioni
- f) altri compiti a norma della corrispondente legislazione speciale cantonale

<sup>2</sup> I comuni della RM o alcuni di essi possono all'occorrenza delegare alla RM i seguenti compiti:

- a) promozione economica
- b) istruzione
- c) sanità
- d) turismo
- e) trasporti
- f) registro fondiario
- g) energia
- h) rifiuti
- i) depurazione acque
- j) promozione agricoltura ed economia alpestre
- k) pompieri
- l) sicurezza e polizia locale
- m) ufficio tecnico
- n) economia forestale
- o) promozione della cultura
- p) scuole di canto e di musica
- q) sport e tempo libero
- r) autorizzazione di lotterie di intrattenimento
- s) studio di progetti
- t) altri compiti amministrativi

<sup>3</sup> La delega di compiti dai comuni alla RM avviene tramite accordo di prestazione. Essa impegna esclusivamente i comuni interessati.

<sup>4</sup> La competenza per la decisione in merito al trasferimento di compiti si conforma alle rispettive competenze finanziarie nei singoli comuni.

## **Articolo 7**

Parificazione dei sessi

Le designazioni di persone, funzioni e professioni contenute nel presente statuto si riferiscono ad entrambi i sessi.

## **II. Organi**

### **A. In generale**

## **Articolo 8**

Organi

Gli organi della RM sono:

- a) la totalità degli abitanti della RM aventi diritto di voto
- b) la conferenza dei sindaci

- c) il comitato regionale
- d) la commissione della gestione

### **Articolo 9**

Motivi di esclusione, di ricusa e di incompatibilità

I motivi di esclusione, di ricusa e di incompatibilità si conformano per analogia alla legge sui comuni del Cantone dei Grigioni.

### **Articolo 10**

Verbali

<sup>1</sup> La conferenza dei sindaci redige il verbale relativo alle sue discussioni e decisioni. Il comitato regionale e le commissioni redigono solamente il verbale con gli estremi delle decisioni prese.

<sup>2</sup> Il verbale della conferenza dei sindaci viene inviato ai comuni della RM al più tardi un mese dopo la seduta, indipendentemente dall'approvazione secondo il capoverso 3.

<sup>3</sup> Il verbale viene approvato in occasione della prossima seduta e firmato dal presidente e dal verbalista.

## **B. Competenze**

### **Articolo 11**

Aventi diritto di voto dei comuni della RM

<sup>1</sup> Nella sfera di competenza degli aventi diritto di voto dei comuni della RM rientrano:

1. l'emanazione e la modifica dello statuto
2. la decisione in merito a progetti contro i quali è riuscito il referendum facoltativo
3. la decisione in merito a progetti e affari che la conferenza dei sindaci ha presentato per la decisione
4. la decisione in merito a iniziative nel quadro del settore di competenza
5. le decisioni in merito a spese lorde una tantum non contemplate nel preventivo superiori a CHF 200'000.-
6. le decisioni in merito a spese ricorrenti non contemplate nel preventivo superiori a CHF 50'000.-

<sup>2</sup> Le modifiche dello statuto relative allo scopo e ai compiti della RM necessitano del consenso della maggioranza dei comuni della RM.

<sup>3</sup> Per le altre decisioni è necessaria la maggioranza dei votanti.



## Articolo 12

### Conferenza dei sindaci

<sup>1</sup> Nella sfera di competenza della conferenza dei sindaci rientrano:

1. la designazione del presidente e del suo vice scegliendo tra i propri membri
2. la nomina del comitato regionale e della commissione della gestione
3. la nomina di commissioni permanenti
4. la stipulazione di accordi di prestazione con i comuni della regione e con terzi
5. l'emanazione di prescrizioni d'esecuzione per l'adempimento dei compiti delegati
6. l'approvazione del conto annuale, del preventivo e dei crediti d'impegno, nonché del rapporto della commissione della gestione
7. la presa di conoscenza del rapporto di gestione del comitato regionale
8. la decisione in merito a spese una tantum non contemplate nel preventivo fino a CHF 200'000.-
9. la decisione in merito a spese ricorrenti non contemplate nel preventivo fino a CHF 50'000.-
10. la delega di compiti della RM a terzi
11. la decisione su cooperazioni con altre regioni e organizzazioni
12. la validazione di iniziative regionali
13. la designazione della sede del segretariato e di eventuali uffici esterni
14. l'emanazione di disposizioni in merito alle indennità dei membri degli organi della RM e delle commissioni

<sup>2</sup> Alla conferenza dei sindaci spettano inoltre tutte le competenze che il diritto di rango superiore oppure il diritto della RM non attribuiscono a un altro organo.

## Articolo 13

### Comitato regionale

Nella sfera di competenza del comitato regionale rientrano:

1. la nomina del responsabile del segretariato e del rimanente personale del segretariato
2. la nomina dell'ufficiale dello stato civile e del suo supplente
3. la nomina dell'ufficiale esecutore e dei fallimenti e del suo supplente
4. la nomina dell'ulteriore personale della RM
5. la richiesta al Governo per la nomina dei notai regionali
6. la decisione in merito all'azione di adempimento di un onere di interesse pubblico in caso di donazione secondo l'art. 246 CO
7. la nomina dei membri di commissioni non permanenti, gruppi di lavoro o di progetto e simili
8. la tutela degli interessi della regione verso l'interno e verso l'esterno

9. la rappresentanza della RM verso l'esterno
10. la preparazione degli affari a destinazione della conferenza dei sindaci, con corrispondente proposta
11. la preparazione del preventivo e del conto annuale a destinazione della conferenza dei sindaci
12. l'allestimento del rapporto di gestione
13. la gestione del patrimonio, degli affari correnti e di oggetti straordinari nell'ambito dei preventivi e dei crediti votati
14. l'esecuzione delle decisioni della conferenza dei sindaci
15. la decisione in merito a spese una tantum non contemplate nel preventivo fino a CHF 25'000.-
16. la decisione in merito a spese ricorrenti non contemplate nel preventivo fino a CHF 10'000.-
17. l'assegnazione di incarichi e l'esecuzione di appalti nei limiti dei crediti approvati o delle proprie competenze finanziarie
18. l'inoltro di domande di contributo e di sovvenzionamento
19. la decisione sull'avvio di procedimenti, su patti d'arbitrato e su rappresentanze dinanzi al tribunale
20. la delega di compiti al segretariato, se si tratta di una mera attività amministrativa
21. tutti i compiti ad esso assegnati dalla conferenza dei sindaci

#### **Articolo 14**

Presidente della conferenza dei sindaci

<sup>1</sup> Il presidente della conferenza dei sindaci dirige la conferenza dei sindaci e il comitato regionale.

<sup>2</sup> Egli è responsabile per l'attuazione delle decisioni della conferenza dei sindaci e del comitato regionale e vigila sul lavoro del segretariato.

<sup>3</sup> Insieme al responsabile del segretariato, rappresenta la RM con firma collettiva a due. In caso di sua assenza firma il suo vice.

#### **Articolo 15**

Segretariato

<sup>1</sup> Il segretariato svolge i compiti operativi della RM e gestisce in particolare le finanze e la contabilità. Prepara basi decisionali a destinazione della conferenza dei sindaci e del comitato regionale ed esegue decisioni.

<sup>2</sup> Dietro indennizzo a copertura delle spese, il segretariato può adempiere incarichi conferitigli dai comuni della RM o da terzi, se le competenze specialistiche e le risorse umane gli consentono di farlo.

<sup>3</sup> A capo del segretariato vi è un responsabile (segretario regionale). Egli partecipa con voto consultivo alle sedute della conferenza dei sindaci e del comitato regionale e redige il verbale.

<sup>4</sup> Il responsabile del segretariato è direttamente subordinato al presi-

dente della conferenza dei sindaci.

#### **Articolo 16**

Commissione della gestione

La commissione della gestione verifica annualmente i conti e la gestione contabile e allestisce un rapporto scritto a destinazione della conferenza dei sindaci. Il rapporto di verifica va pubblicato in forma adeguata nei comuni della RM.

### **III. Votazioni nei comuni della regione**

#### **Articolo 17**

Diritto determinante

Il diritto di voto degli abitanti dei comuni della RM si conforma alle disposizioni in materia del rispettivo comune.

#### **Articolo 18**

Procedura

<sup>1</sup> Gli oggetti vengono sottoposti a votazione nella stessa data in ogni comune della RM. È possibile votare per corrispondenza e/o alle urne.

<sup>2</sup> La RM invia ai comuni le spiegazioni, le schede di voto ed eventuale documentazione complementare almeno sei settimane prima della data della votazione.

<sup>3</sup> Se il presente statuto non contiene alcuna regolamentazione, la procedura si conforma alle disposizioni in materia del rispettivo comune. In via sussidiaria fa stato la legge sui diritti politici nel Cantone dei Grigioni con i corrispondenti atti normativi esecutivi.

<sup>4</sup> La possibilità di voto elettronico si conforma alla corrispondente regolamentazione cantonale per votazioni a livello comunale.

### **IV. Composizione e organizzazione delle autorità della regione**

#### **A. Conferenza dei sindaci**

#### **Articolo 19**

Composizione

<sup>1</sup> La conferenza dei sindaci è costituita dai sindaci dei comuni della RM o da altri membri del municipio. In caso di impedimento possono essere rappresentati da un altro membro del rispettivo municipio. In ogni caso, un Comune è rappresentato da una sola persona.

<sup>2</sup> Alle sedute della conferenza dei sindaci possono essere invitati con voto consultivo i granconsiglieri della RM.

## **Articolo 20**

### **Convocazione**

<sup>1</sup> La conferenza dei sindaci si riunisce su convocazione del presidente.

<sup>2</sup> La convocazione va inviata, per posta o in forma elettronica, almeno 7 giorni prima e contiene almeno le informazioni relative al luogo, all'ora e all'ordine del giorno.

<sup>3</sup> La conferenza dei sindaci si riunisce in seduta almeno due volte all'anno.

<sup>4</sup> In caso di necessità, il presidente convoca altre sedute della conferenza dei sindaci. Egli è tenuto a farlo se lo richiedono almeno 4 comuni o 4 membri della conferenza dei sindaci.

## **Articolo 21**

### **Diritto di voto**

<sup>1</sup> Ogni comune della RM fino a 1'000 abitanti dispone di un voto. Il comune della RM riceve un voto supplementare per ogni ulteriore insieme di 1'000 abitanti o sua frazione. Un singolo comune non può disporre di più voti rispetto alla totalità degli altri comuni della RM.

<sup>2</sup> Determinante è il numero degli abitanti secondo l'ultima statistica ufficiale della popolazione (STATPOP).

## **Articolo 22**

### **Deliberazioni**

<sup>1</sup> Ogni conferenza dei sindaci regolarmente convocata può deliberare validamente.

<sup>2</sup> Di regola, la votazione avviene per alzata di mano. Se almeno 4 membri della conferenza dei sindaci lo richiedono, la votazione avviene a scrutinio segreto tramite scheda.

<sup>3</sup> È determinante la maggioranza semplice dei voti rappresentati. In caso di parità di voti, l'oggetto è considerato respinto.

<sup>4</sup> In caso di compiti delegati, le decisioni vengono prese soltanto dai rappresentanti dei comuni che hanno acconsentito alla delega del compito in questione.

<sup>5</sup> In casi urgenti, la conferenza dei sindaci può anche prendere decisioni per circolazione degli atti. Esse vengono inserite nel verbale della prossima seduta.

## **Articolo 23**

Nomine

<sup>1</sup> Ogni conferenza dei sindaci regolarmente convocata può procedere validamente a delle nomine.

<sup>2</sup> Di regola, la nomina avviene per alzata di mano. Se almeno 4 membri della conferenza dei sindaci lo richiedono, la nomina avviene a scrutinio segreto tramite scheda di voto.

<sup>3</sup> In ogni caso è determinante la maggioranza semplice dei voti espressi. In caso di parità di voti decide la sorte.

<sup>4</sup> Se in caso di nomine collettive non vi sono più candidati che posti a disposizione, su proposta del presidente o di un membro della conferenza dei sindaci la nomina può avvenire in blocco.

## **B. Comitato regionale**

### **Articolo 24**

Composizione

<sup>1</sup> Il comitato regionale è costituito dal presidente e da altri quattro membri della conferenza dei sindaci.

<sup>2</sup> Se un membro si dimette o non è più in grado di portare a termine il mandato, la conferenza dei sindaci designa un nuovo membro entro 3 mesi.

<sup>3</sup> Al più tardi ogni 4 anni, la conferenza dei sindaci rivaluta la composizione del comitato regionale.

### **Articolo 25**

Convocazione

<sup>1</sup> In caso di necessità o su particolare richiesta di un membro, il comitato regionale si riunisce in seduta su convocazione del presidente.

<sup>2</sup> La convocazione va inviata, per posta o in forma elettronica, almeno 5 giorni prima e contiene almeno le informazioni relative al luogo, all'ora e all'ordine del giorno.

### **Articolo 26**

Deliberazioni

<sup>1</sup> Il comitato regionale è in numero legale per deliberare se è presente la maggioranza dei membri.

<sup>2</sup> Di regola, le votazioni e le nomine avvengono per alzata di mano. È determinante la maggioranza semplice dei voti. Ogni membro è tenuto a esprimere il proprio voto, fatta salva la presenza di motivi di ricusa.

<sup>3</sup> Se vi è parità di voti, in caso di nomine decide la sorte, in caso di votazioni decide il presidente.

<sup>4</sup> In casi urgenti, il comitato regionale può anche prendere decisioni per circolazione degli atti. Esse vengono inserite nel verbale della prossima seduta.

## C. Commissione della gestione

### Articolo 27

Composizione

<sup>1</sup> La commissione della gestione è composta da tre membri delle commissioni della gestione dei comuni della RM; non più di un membro può provenire dalla stessa commissione della gestione.

<sup>2</sup> Il periodo di carica è di quattro anni. La funzione può essere esercitata al massimo 12 anni.

<sup>3</sup> Se un membro della commissione della gestione si dimette o non è più in grado di portare a termine il mandato, la conferenza dei sindaci procede a una nomina sostitutiva entro 3 mesi. Il nuovo membro subentra nel periodo di carica del membro uscente.

<sup>4</sup> D'intesa con il comitato regionale, la commissione della gestione può delegare a terzi la revisione dei conti in senso stretto.

## D. Commissioni permanenti

Composizione

### Articolo 28

La composizione di commissioni permanenti, nonché i loro compiti, la loro responsabilità e le loro competenze vengono stabiliti nel quadro di regolamenti speciali o in una decisione della conferenza dei sindaci.

## V. Diritti politici

### Articolo 29

Diritto di iniziativa

<sup>1</sup> Gli aventi diritto di voto di tutti i comuni della RM hanno il diritto di iniziativa per affari che rientrano nella loro sfera di competenza. Un'iniziativa deve essere firmata da almeno 500 aventi diritto di voto.

<sup>2</sup> Per gli stessi affari, l'iniziativa può anche essere lanciata da almeno un quarto dei comuni

<sup>3</sup> Per la rimanenza si applicano in via sussidiaria le disposizioni della legge sui diritti politici del Cantone dei Grigioni.

### **Articolo 30**

Diritto di referendum

<sup>1</sup> Le decisioni della conferenza dei sindaci in merito a spese una tantum e ricorrenti conformemente all'articolo 12 capoverso 1 cifra 8 e 9 sono soggette a referendum facoltativo. Queste decisioni vanno rese note ai comuni della RM.

<sup>2</sup> Le decisioni soggette a referendum facoltativo vengono pubblicate negli organi di pubblicazione ufficiali dei comuni della RM, con l'indicazione relativa al referendum facoltativo e alla scadenza del periodo di referendum.

<sup>3</sup> Il periodo di referendum è di 60 giorni. Il comitato regionale stabilisce in maniera vincolante per tutti i comuni della RM l'inizio e la scadenza del periodo di referendum.

<sup>4</sup> Il referendum è considerato riuscito quando è stato firmato da 500 abitanti aventi diritto di voto dei comuni della RM.

## **VI. Diritto sul personale e sulla previdenza professionale**

### **Articolo 31**

Diritto sul personale e sulla previdenza professionale

Laddove la RM non emana disposizioni speciali, si applica il diritto cantonale sul personale e sulla previdenza professionale.

## **VII. Accordi di prestazione, finanze, reporting e responsabilità**

### **Articolo 32**

Accordi di prestazione

<sup>1</sup> La durata di un accordo di prestazione varia di regole tra un minimo di quattro e un massimo di sette anni. Al più tardi 12 mesi prima della scadenza dell'accordo di prestazione si discute in merito alla stipulazione di un nuovo accordo di prestazione o al prolungamento dell'accordo attuale. Un accordo di prestazione limitato nel tempo può anche essere combinato a un prolungamento automatico per una durata uguale o inferiore, che diviene effettivo se nessuna delle parti lo disdice prima della scadenza, con un preavviso di 12 mesi.

<sup>2</sup> Un accordo di prestazione può essere stipulato anche a tempo indeterminato. Salvo accordo contrario, esso può essere disdetto per iscritto da ciascun comune della RM al più presto dopo 4 anni per la fine di un anno civile, con un preavviso di 12 mesi.

### **Articolo 33**

Anno contabile, presentazione dei conti

<sup>1</sup> L'anno contabile corrisponde all'anno civile e va dal 1° gennaio al 31 dicembre.

<sup>2</sup> La presentazione dei conti si conforma per analogia alla legge cantonale sulla gestione finanziaria.

### **Articolo 34**

Preventivo

<sup>1</sup> Il comitato regionale sottopone annualmente alla conferenza dei sindaci un preventivo relativo all'anno seguente.

<sup>2</sup> La conferenza dei sindaci approva il preventivo entro la fine di novembre dell'anno precedente.

### **Articolo 35**

Conto annuale, rapporto di gestione

<sup>1</sup> Entro fine giugno, il comitato regionale sottopone alla conferenza dei sindaci il conto annuale e il rapporto della commissione della gestione.

<sup>2</sup> Entro fine giugno, il comitato regionale rende conto dell'attività nell'anno precedente in un rapporto di gestione pubblico.

### **Articolo 36**

Finanziamento

<sup>1</sup> La RM si finanzia con:

- a) contributi comunali, cantonali e federali
- b) emolumenti e altri ricavi
- c) **contributi a copertura del disavanzo dei comuni della regione**
- d) onorari per incarichi svolti

<sup>2</sup> Gli onorari per incarichi svolti corrispondono alle tariffe usuali nell'economia privata. Lo stesso vale per gli emolumenti e gli altri ricavi.

### **Articolo 37**

Contributi comunali

<sup>1</sup> I comuni della RM versano per le spese della RM un contributo calcolato per il 20% in base al loro numero (quota base), per il 40% in proporzione al numero di abitanti e per il 40% in proporzione al gettito dell'imposta cantonale delle persone fisiche (reddito e sostanza) e delle persone giuridiche (utile e capitale).

<sup>2</sup> Se il conto annuale presenta un disavanzo che non può essere coperto da mezzi del patrimonio della RM, i comuni della RM lo coprono. Fa stato la chiave di ripartizione secondo il capoverso 1.



<sup>3</sup> I compiti secondo l'articolo 6 con un calcolo dei costi proprio vengono finanziati direttamente dai comuni della RM interessati attraverso una chiave di ripartizione da stabilire.

<sup>4</sup> Se un compito non è stato delegato da tutti i comuni della RM, la RM deve provvedere affinché vengano gravati finanziariamente soltanto i comuni per i quali adempie il compito.

#### **Articolo 38**

Responsabilità

La RM risponde delle obbligazioni assunte in primo luogo con il proprio patrimonio. In via secondaria fa stato la responsabilità proporzionale dei comuni della RM. Fa stato la chiave di ripartizione secondo l'articolo 37 capoverso 1.

### **VIII. Controllo statale e rimedi giuridici**

#### **Articolo 39**

Controllo statale

Il controllo statale sulla RM si conforma al diritto cantonale.

#### **Articolo 40**

Rimedi giuridici

In caso di controversie tra la RM e i comuni della RM, tra i comuni della RM tra loro in affari della regione, nonché tra la RM e gli abitanti dei comuni della RM fanno stato i rimedi giuridici ordinari secondo il diritto cantonale.

### **IX. Revisione dello statuto**

#### **Articolo 41**

Revisione dello statuto

<sup>1</sup> Il presente statuto può essere sottoposto in ogni momento a una revisione parziale o totale.

<sup>2</sup> Le modifiche statutarie vanno sottoposte al Governo per approvazione.

### **X. Disposizione finale**

#### **Articolo 42**

Entrata in vigore

Il presente statuto è stato accettato da .... comuni della RM e approvato dal Governo del Cantone dei Grigioni. Esso entra in vigore il 1° gennaio 2016.



COMUNE DI SAN VITTORE

---

MESSAGGIO MUNICIPALE NO. 10/2015

**RIALE FAVERA, PONTE**  
**Richiesta di un credito di CHF 8'400.-- per il risanamento del parapetto**  
**sul ponte del riale Favera**

**Trattanda n° 5 - Assemblea comunale straordinaria del 26.10.2015**

Il parapetto del ponte sul riale Favera, tra l'abitazione Pedrotti-Ferrari Andrea e Weisshaupt Markus, si trova in pessime condizioni e, per motivi di sicurezza, necessita di un risanamento.

In considerazione di quanto sopra, il Municipio ha richiesto tre offerte per procedere ai necessari lavori di risanamento e i costi totali dovrebbero essere di CHF 8'400.--.

Il Municipio invita l'Assemblea a voler risolvere:

- a) I lavori di risanamento del parapetto sul ponte del riale Favera sono autorizzati.
- b) Il necessario credito di CHF 8'400.-- è concesso.
- c) La spesa sarà ascritta alla gestione ordinaria.

Con stima.

Il Sindaco:   
A. Succetti

PER IL MUNICIPIO

Il Segretario:   
R. Frizzo



San Vittore, 12 ottobre 2015



**PIANO GENERALE SMALTIMENTO ACQUE (PGS)**  
**Richiesta di un credito di CHF 46'000.-- per l'allestimento del piano generale di smaltimento delle acque (PGS)**

**Trattanda n° 6 - Assemblea comunale straordinaria del 26.10.2015**

La maggior parte dei Comuni dispone di progetti generali di canalizzazione (PGC) che non rispondono più ai criteri oggi richiesti allo smaltimento ottimale degli agglomerati. Il concetto di smaltimento delle acque finora vigente si basa sul principio secondo cui tutte le acque di rifiuto, siano esse luride o chiare, dopo un eventuale trattamento debbano essere fatte affluire per la via più breve verso un'acqua di superficie.

La canalizzazione continua a costituire l'elemento centrale dello smaltimento delle acque; nell'ottica qualitativa e quantitativa occorre tuttavia inserire anche altri elementi quali l'infiltrazione, la ritenzione dell'acque piovana e la gestione ottimale degli impianti di depurazione delle acque di rifiuto. Si deve inoltre tenere conto delle ripercussioni che lo smaltimento esercita sulle acque.

Il concetto di smaltimento delle acque, sotto questi aspetti, dovrà essere concepito in modo globale e differenziato. Rispetto al tradizionale PGC, nell'ambito del piano generale di smaltimento delle acque (PGS), la pianificazione di quest'ultimo viene notevolmente ampliata.

Il PGS comprende tutti gli impianti di depurazione delle acque di rifiuto che si trovano nel bacino imbrifero di un Comune. Il PGS è in grado di consentire a livello comunale uno smaltimento negli agglomerati che protegga le acque e sia ottimale in quanto a tecnica di scarico e d'esercizio.

Il PGS si occupa in modo circostanziato e globale dell'intero territorio comunale e garantisce uno smaltimento delle acque negli agglomerati conforme alle disposizioni sulla protezione delle acque ai sensi della vigente legislazione.

Il PGS viene allestito in diverse fasi:

Fase 1 Basi di progettazione

- Relazioni sulla situazione (*acque - acque parassitarie - canalizzazione - infiltrazione - bacini imbriferi - aree di pericolo*)
- Quantità delle acque di rifiuto
- Dimensionamento rete canalizzazione
- Accertamento preliminare

Fase 2 Concetto di smaltimento

- Analisi e determinazione obiettivi
- Calcolo del deflusso
- Paragone delle varianti
- Analisi questioni speciali
- Proposte per soluzioni

### Fase 3 Progetti preliminari

- Rete condotte manufatti speciali
- Riduzione acque parassitarie
- Infiltrazione / ritenzione
- Pilotaggio del deflusso
- Guasti nel bacino imbrifero
- Manutenzione / risanamento
- Rinnovo / conservazione valore
- Documentazione progetti

La Confederazione e il Cantone versano ai costi sussidiabili della progettazione un importo forfettario che viene calcolato in base al numero degli abitanti risultante dall'ultimo censimento disponibile. Premessa indispensabile è inoltre un'elaborazione del PGS tecnicamente ineccepibile e rispondente ai canoni dell'odierno smaltimento delle acque negli agglomerati.

L'Assemblea comunale ordinaria del 7 dicembre 1994 aveva stanziato un credito per la rielaborazione semplificata del piano esistente, sulla base di nuovi dati della pianificazione locale. Questi lavori sono stati eseguiti ed elaborati nel 1995 dallo studio Edy Toscano SA. In allora non erano previsti contributi cantonali e federali.

Nel 1997 l'Ufficio per la natura e l'ambiente dei Grigioni ha però elaborato direttive più approfondite e nel 2002 ha formalizzato le procedure e il finanziamento del PGS.

Si è quindi reso necessario un ulteriore approfondimento e una differente strutturazione del PGS, affidati all'ufficio Giudicetti e Baumann SA.

#### Proiezione costi

• Onorario per allestimento PGS semplificato, 1995			CHF	39'572.55
• Onorario per allestimento PGS <u>secondo direttive UNA-GR 1997/2002</u>				
- Basi di progetto (fase 1), concetto di smaltimento (fase 2)	CHF	36'139.85		
- Progetti preliminari (fase 3)	CHF	8'645.00	CHF	44'784.85
• Rapporto idrogeologico preliminare per allestimento PGS			CHF	8'381.15
<i>Totale proiezione costi</i>			CHF	92'738.55
Credito già stanziato dall'Assemblea comunale ordinaria del 07.12.1994			CHF	- 47'000.00
<b>Totale credito necessario</b>			<b>CHF</b>	<b>45'738.55</b>
<b>Totale arrotondato</b>			<b>CHF</b>	<b>46'000.00</b>

#### Finanziamento

Garanzia sussidiamento cantonale			CHF	14'512.00
Garanzia sussidiamento federale			CHF	25'396.00
Costi a carico del Comune			CHF	52'830.55
<b>Totale</b>			<b>CHF</b>	<b>92'738.55</b>

Il Municipio invita l'Assemblea a voler risolvere:

- a) I lavori per l'allestimento del piano generale di smaltimento delle acque (PGS) sono autorizzati.
- b) Il necessario credito supplementare di CHF 46'000.-- è concesso.
- c) La spesa sarà ascritta al conto investimenti.

Con stima.

PER IL MUNICIPIO

Il Sindaco:  A. Succetti



Il Segretario:  R. Frizzo

San Vittore, 12 ottobre 2015



## COMUNE DI SAN VITTORE

MESSAGGIO MUNICIPALE NO. 12/2015

### **ILLUMINAZIONE PUBBLICA, PROGETTO PROKILOWATT Richiesta di un credito di CHF 20'000.-- per la sostituzione delle lampade riguardanti il progetto ProKilowatt**

#### **Trattanda n° 7 - Assemblea comunale straordinaria del 26.10.2015**

A partire dal 2015 le nuove direttive europee, riprese anche dalle normative svizzere, prevedono che le lampade ai vapori di mercurio e le lampade di tipo plug-in ai vapori di sodio saranno messe fuori circolazione.

La Società Elettrica Sopracenerina SA (SES) gestisce la rete d'illuminazione pubblica nei Comuni del proprio comprensorio di distribuzione, questa rete è stata costruita e sviluppata negli anni su richieste dei comuni stessi, sempre considerando le migliori soluzioni e lo stato della tecnica del momento. Sul territorio di distribuzione SES, oltre a un considerevole numero di armature di nuova generazione, sono installati circa 7'000 fra punti luce al mercurio e plug-in al sodio con una potenza complessiva di ca. 740 kW.

I punti luce con installate lampade di questo tipo sul territorio di San Vittore sono indicati nella tabella sottostante (dati indicativi, stato: agosto 2014).

Comune	HQL 50W	HQL 80W	HQL 125W	HQL 250W	HQL DE LUXE 400W	Son 110W Plug-in	Son 220W Plug-in	Totale
San Vittore	0	0	65	0	0	38	0	103

La Confederazione svizzera, per tramite dell'Ufficio federale dell'energia, mette a disposizione un fondo chiamato ProKilowatt per le misure di risparmio energetico. L'attribuzione dei fondi disponibili si svolge nel quadro di una procedura d'asta: si aggiudicano i fondi i progetti con il migliore rapporto costi-benefici, vale a dire quelli caratterizzati dal minor costo per chilowattora risparmiato.

La quinta tornata di gare pubbliche tenutasi nel 2014 ha suscitato un notevole interesse. Allo scadere del termine d'iscrizione sono stati inoltrati 116 progetti su diverse tematiche inerenti il risparmio energetico.

SES ha partecipato alla gara con il progetto IP@SES che mira a velocizzare l'ammodernamento del parco illuminazione pubblica situato nel proprio comprensorio di distribuzione, sostituendo vecchie armature ai vapori di mercurio con lampade di tipo LED di nuova tecnologia. Il progetto proposto da SES, con investimenti quantificabili attorno ai CHF 2 mio. miranti al risparmio di circa 950'000 kWh annui per

i complessivi 2'500 punti luce in oggetto, è riuscito a vincere l'asta e ha ricevuto un contributo pari a CHF 690'000.--.

Ora SES vuole ridare questo vantaggio ai propri Comuni partner, offrendo la possibilità di sostituire parte dei punti luce in questione con tre tipologie di lampade LED (Philips Speedstar, Cree Road e Philips (Mini-)Luma) a un prezzo favorevole che beneficia degli incentivi ricevuti da ProKilowatt oltre che delle vantaggiose condizioni economiche possibili grazie al progetto su larga scala.

IVA esclusa	ROAD LEDWAY TSB			
	20 LED / 49 W		40 LED / 91 W	
Costo lampada	CHF	505.00	CHF	560.00
Piccolo mat., montaggio, progetto, RASI	CHF	255.00	CHF	255.00
Costo per punto luce	CHF	760.00	CHF	815.00
Incentivo ProKilowatt	CHF	- 255.00	CHF	- 255.00
Costo per punto luce	CHF	505.00	CHF	560.00

Si prevede di procedere alla posa di lampade LED tipo CREE Road che hanno i seguenti vantaggi:

- buon rapporto qualità-prezzo
- regolazione dell'intensità luminosa con sistema virtual midnight
- corpo in alluminio
- 10 anni di garanzia sul prodotto.

#### Preventivo costi

Smontaggio armatura esistente e montaggio nuova armatura LED		
CREE Road 20 LED (10 a CHF 505.--)	CHF	5'050.00
CREE Road 40 LED (19 a CHF 560.--)	CHF	10'640.00
Montaggio, progetto, RASI (29 a CHF 255.--)	CHF	7'395.00
<b>TOTALE LORDO</b>	<b>CHF</b>	<b>23'085.00</b>
Sconto ProKilowatt	CHF	- 7'295.00
<b>TOTALE NETTO</b>	<b>CHF</b>	<b>15'790.00</b>
Ripristino prese natalizie esistenti	CHF	2'200.00
<b>TOTALE (IVA esclusa)</b>	<b>CHF</b>	<b>17'990.00</b>
IVA 8.0 %	CHF	1'439.20
<b>TOTALE (IVA inclusa)</b>	<b>CHF</b>	<b>19'429.20</b>
<b>TOTALE ARROTONDATO</b>	<b>CHF</b>	<b>20'000.00</b>

Con la posa delle nuove armature si prevede un risparmio energetico di circa 9'720 kWh all'anno e calcolando una tariffa media per l'illuminazione pubblica di 18.2 cts/kWh, si prevede un risparmio di circa CHF 1'767.10 all'anno.

Il Municipio invita l'Assemblea a voler risolvere:

- a) I lavori concernenti la sostituzione delle lampade per il progetto ProKilowatt sono autorizzati.
- b) Il necessario credito di CHF 20'000.-- è concesso.
- c) La spesa sarà ascritta alla gestione ordinaria.

Con stima.

PER IL MUNICIPIO

Il Sindaco:   
A. Succetti



Il Segretario:   
R. Frizzo

San Vittore, 12 ottobre 2015